

**Relazione tecnico-finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea
legislativa regionale nella seduta n. 152 del 18 giugno 2024**

Modifiche alla legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche)

Articolo 1

(Modifica all'articolo 13 della legge statutaria 1/2005)

La disposizione modifica l'articolo 13 dello Statuto regionale, prevedendo la decadenza dall'incarico nei casi in cui i componenti dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio-Assemblea legislativa regionale cessano di far parte del Gruppo al quale appartenevano al momento dell'elezione. Tale previsione non trova applicazione nel caso in cui la cessazione sia stata deliberata dal Gruppo di provenienza, ovvero in caso di scioglimento o fusione con altri Gruppi consiliari.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 2

(Modifica all'articolo 22 della legge statutaria 1/2005)

La disposizione modifica l'articolo 22 dello Statuto regionale, applicando la previsione di decadenza prevista nell'articolo 1 anche ai Presidenti e ai Vicepresidenti delle commissioni consiliari permanenti.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 3

(Invarianza finanziaria)

L'articolo dichiara l'invarianza finanziaria del provvedimento.

Articolo 4

(Decorrenza delle disposizioni)

L'articolo disciplina la decorrenza delle disposizioni previste dalla legge, specificando che gli articoli 1 e 2 si applicano a decorrere dalla legislatura successiva all'entrata in vigore della stessa legge.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.